

Pag. 1

Testimoni di Geova e trattamento dei dati personali: decisione della Corte di Giustizia

Pag. 2

Convertito in legge il c.d. decreto Sisma: interventi riguardanti le chiese e gli altri edifici di culto

Pag. 5

Liceità dell'uso di farmaci in adolescenti con disforia di genere: parere del Comitato Nazionale per la Bioetica

Pag.11

Stepchild adoption: sentenza della Corte d'appello di Napoli

Pag.19

Documenti:

- *Mozione sull'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani*
- *Risposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, all'interrogazione n. 3-00108, riguardante gli "Intendimenti in merito ad una revisione del sistema fiscale volta a favorire le famiglie numerose"*



SOMMARIO

NOTE E COMMENTI

Corte di Giustizia della UE: la comunità religiosa dei testimoni di Geova è responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta

pag. 1

Convertito in legge il c.d. decreto Sisma: gli interventi inerenti le chiese e gli altri edifici di culto

pag. 2

SINTESI

BIOETICA

Uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere: parere del Comitato Nazionale per la Bioetica

pag. 5

Risarcimento del danno da nascita indesiderata: Cass. n. 19151/18

pag. 6

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

La Cassazione precisa come distinguere i dati personali dai dati identificativi

pag. 7

FAMIGLIA

L'assegno di divorzio ha una funzione sia assistenziale sia compensativa e perequativa: Sez. Unite Cass. n. 18287/18

pag. 8

GIOCO D'AZZARDO

Tar Puglia e ludopatia: spetta al Comune sorvegliare sul rispetto dei requisiti per l'apertura e l'esercizio dell'attività

pag. 9

MIGRAZIONI

Cassazione: no all'espulsione del migrante irregolare se chiede la protezione internazionale

pag. 10

Cassazione: espressioni come "Andate via" pronunciate nei confronti di migranti sono reato

pag. 10

MINORI

Adozione da parte della madre non biologica del minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso: sentenza della Corte d'appello di Napoli pag. 11

NON DISCRIMINAZIONE

Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere pag. 12

POLITICA SOCIALE

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la misura attiva di sostegno al reddito pag. 14

SPORT E TURISMO

Toscana: approvata la legge per riconoscere e valorizzare i cammini regionali pag. 15

TERZO SETTORE

Consiglio dei Ministri: approvato il decreto correttivo sull'Impresa sociale pag. 16

Codice del Terzo settore: nasce l'Organismo nazionale di controllo dei Centri di servizio per il volontariato pag. 17

Emilia-Romagna: ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore pag. 18

QL DOCUMENTI

Mozione sull'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (1-00003) pag. 19

Risposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, all'interrogazione n. 3-00108, riguardante gli "Intendimenti in merito ad una revisione del sistema fiscale volta a favorire le famiglie numerose" (25 luglio 2018) pag. 22

QL ELENCO



NOTE E COMMENTI

Corte di Giustizia della UE: la comunità religiosa dei testimoni di Geova è responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta

Con sentenza del 10 luglio scorso (causa C-25/17) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che “Una comunità religiosa, come quella dei testimoni di Geova, è responsabile, congiuntamente ai suoi membri predicatori, del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta. I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di un'attività di questo tipo devono rispettare le norme del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali”.

Nella sentenza in esame la Corte di giustizia considera anzitutto che **l'attività di predicazione porta a porta dei membri della comunità dei testimoni di Geova non rientra tra le eccezioni previste dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali**. In particolare, tale attività non costituisce un'attività esclusivamente personale o domestica alla quale il diritto dell'Unione non si applica. La circostanza che l'attività di predicazione porta a porta sia tutelata dal diritto fondamentale alla libertà di coscienza e di religione, sancito all'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, non ha l'effetto di conferirle un carattere esclusivamente personale e domestico, poiché

essa va oltre la sfera privata di un membro predicatore di una comunità religiosa.

Nella sentenza la Corte ha esaminato anche altri aspetti, a cominciare dalla constatazione che le norme del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali dovrebbero applicarsi al trattamento manuale dei dati solo se questi ultimi sono contenuti o destinati a figurare in un archivio. “Nel caso di specie dal momento che il trattamento di dati personali è effettuato in modo non automatizzato, la questione che si pone è se i dati trattati in tal modo siano contenuti o destinati a figurare in un archivio siffatto”.

Al riguardo, la Corte conclude che la **nozione di “archivio”** include ogni insieme di dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta e contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta, dal momento che tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego.

Affinché detto insieme rientri in tale nozione, per la Corte non è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca.

Ulteriori riflessioni sono dedicate a chi vada identificato come **responsabile del**

trattamento in tali attività di raccolta dei dati. La Corte ricorda che “la nozione di «responsabile del trattamento» può riguardare più soggetti che partecipano al trattamento, ognuno dei quali deve essere pertanto assoggettato alle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Tali soggetti possono essere coinvolti in fasi diverse del trattamento e a diversi livelli, cosicché il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie”.

La Corte constata altresì che nessuna disposizione del diritto dell’Unione consente di ritenere che la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento debba essere effettuata mediante istruzioni scritte o incarichi da parte del responsabile del trattamento. Può essere invece considerata responsabile del trattamento una persona fisica o giuridica che, a scopi che le sono propri, influisca sul trattamento dei dati personali e partecipi pertanto alla determinazione delle finalità e dei mezzi di tale trattamento.

Inoltre, la responsabilità congiunta di vari soggetti non presuppone che ciascuno di essi abbia accesso ai dati personali.

Nel caso di specie risulta che la comunità dei testimoni di Geova, organizzando, coordinando e promuovendo l’attività di predicazione dei suoi membri, partecipa, insieme ai suoi membri predicatori, a determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali delle persone

contattate porta a porta, circostanza che spetta tuttavia al giudice finlandese valutare alla luce di tutte le circostanze del caso di specie. Tale analisi “**non è rimessa in discussione dal principio dell’autonomia organizzativa delle comunità religiose**, sancito all’**articolo 17 TFUE**. Infatti, l’obbligo di ogni persona di conformarsi alle norme del diritto dell’Unione relative alla protezione dei dati personali non può essere ritenuta un’ingerenza nell’autonomia organizzativa di dette comunità” (ved. per analogia sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 58).

La Corte conclude che “**il diritto dell’Unione** in materia di protezione dei dati personali **consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da questi ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta**” organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10/7/18, causa C-25/17)

Convertito in legge il c.d. decreto Sisma: gli interventi inerenti le chiese e gli altri edifici di culto

È entrata in vigore il 25 luglio scorso la legge n. 89/2018 di conversione del c.d. “decreto Sisma” (D.L. n. 55/2018), che detta *misure urgenti a favore delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016*.

La norma proroga al 31 dicembre 2018 lo **stato di emergenza** nelle zone colpite dal terremoto e stanziando risorse in capo al Commissario straordinario per la

ricostruzione nel limite complessivo di **300 milioni di euro**.

Il testo finale presenta, rispetto al decreto legge originale, una serie di **novità**, introdotte dal Parlamento in fase di conversione. Di seguito le **principali**.

La legge prevede che ai proprietari di seconde case danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E vengano messe a disposizione dalle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, **aree attrezzate**

per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente mobili, in attesa del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. Per l'attuazione di tale provvedimento vengono stanziati risorse nel limite massimo di **10 milioni di euro** per l'anno 2018.

Per quanto riguarda i **finanziamenti agevolati** per la ricostruzione privata di immobili distrutti o gravemente danneggiati, il contributo del 100% viene esteso, oltre che ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, anche per l'adeguamento antincendio ed energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Sempre relativamente alla ricostruzione privata la legge specifica poi che "le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico" della richiesta del contributo stesso.

Il testo finale proroga i tempi per la realizzazione degli "interventi di adeguamento di immediata esecuzione" negli **edifici con danni di lieve entità**. Il termine per la presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione, da parte dei soggetti che hanno avviato i lavori, viene fatto slittare dal 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, differibile comunque non oltre il 31 luglio 2019 con provvedimento commissariale. Rispetto al testo originale, il Parlamento ha, inoltre, deciso di rivedere la **soglia di obbligatorietà dell'attestazione SOA**, che è la certificazione obbligatoria a valere sul **Codice Appalti** (Dlgs n. 50/2016) di cui deve disporre un'impresa per partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori di importo superiore a una determinata base d'asta. Tale base d'asta, inizialmente fissata a 150mila euro, è stata innalzata a 258mila euro.

La legge prevede, poi, che rientrino nell'**edilizia libera**, dunque non necessitano di alcun **titolo abilitativo**, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, dal 24

agosto 2016 fino all'entrata in vigore della legge.

Questa disposizione si applica unicamente in caso di "installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare **esigenze contingenti e meramente temporanee**".

Per quanto riguarda i soggetti attuatori, la legge definisce che gli interventi di competenza delle **Diocesi** di importo non superiore a **500mila euro** per singolo intervento seguono, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, le stesse procedure previste per la **ricostruzione privata**. Di seguito, il testo della disposizione di interesse:

Art. 11 (Soggetti attuatori)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le **Diocesi**" sono inserite le seguenti: "e i Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis";

c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50," sono inserite le seguenti: "o per quali non si siano proposte le **Diocesi**" e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte le seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il **presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI)**, gli interventi di competenza delle **Diocesi**, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, sentiti il **presidente della CEI** e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle **Diocesi** ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50".

La legge elimina l'**inammissibilità a contributo per i ruderi** nel caso in cui questi siano stati formalmente dichiarati di **interesse culturale**.

Relativamente ai **mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni**, il provvedimento differisce il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, "rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

La legge dispone, inoltre, che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi a favore di soggetti diversi dai **titolari di reddito di impresa**, di lavoro autonomo e degli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019, invece che dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili, invece delle 24 attualmente previste.

Il testo proroga la **sospensione del versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, facendo slittare la data di inizio del rimborso da maggio 2018 a gennaio 2019 e prevedendo,

inoltre, la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione da 24, come attualmente previsto, a 60 mesi.

Viene anche prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS. Infine, viene sospeso il **pagamento del canone RAI** fino al 31 dicembre 2020 e slitta al 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati.

La legge prevede la prosecuzione delle **misure di sostegno al reddito** per le popolazioni colpite dal sisma. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ministro dell'Economia e delle finanze e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua dunque a operare nel 2018 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la legge stabilisce che, **entro 45 giorni** dalla sua data di entrata in vigore, il Commissario straordinario provveda alla predisposizione e alla successiva pubblicazione di **linee guida** contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Nel testo pubblicato in Gazzetta viene, in ultimo, riportata la "Disciplina relativa alle **lievi difformità edilizie** e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione odi riparazione degli edifici privati", in base a cui in caso di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, **segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria**.

(Legge n. 89 del 24/7/2018, pubblicata in Gazz. Uff. n. 170 del 24/7/18, Serie generale)

ITALIA

***Uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere:
parere del Comitato Nazionale per la Bioetica***

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha pubblicato lo scorso 13 luglio un parere, richiesto dall'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), in merito all'eticità dell'uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere (DG), ossia adolescenti che "non si riconoscono psicologicamente nel sesso alla nascita, che vivono ed esprimono un forte desiderio di modificare il corpo sessuato da maschio a femmina o da femmina a maschio o anche di vivere una condizione di ambiguità sessuale, data l'assenza di una corrispondenza tra sesso e genere percepito". Il parere è stato approvato con un voto contrario e due astensioni.

La triptorelina è in genere un farmaco usato con l'indicazione clinica di sospensione dello sviluppo puberale in casi di pubertà precoce (o "pubertà patologica"), al fine di evitare danni permanenti. La estensione dell'uso del farmaco agli adolescenti con DG, per bloccare una "pubertà fisiologica", rende il suo uso nel nostro Paese una prescrizione *off label*. Tale

uso sarebbe finalizzato a rallentare o bloccare lo sviluppo delle proprie caratteristiche sessuali in vista della possibile acquisizione delle caratteristiche sessuali del sesso opposto o di una condizione di ambiguità tra maschile e femminile (transgender).

Il Comitato, nel valutare rischi e benefici, ha ritenuto anzitutto che sia eticamente dovuto tenere conto della sofferenza dell'adolescente con DG. Si tratta, secondo quanto si legge nel parere, di una sofferenza psichica significativa, accompagnata ad un elevato rischio di suicidio e di autolesionismo e ad alti livelli di depressione e di ansia. Pertanto, nei casi in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica non sia risolutiva, può risultare indicato l'utilizzo del farmaco per aiutare l'adolescente ad affrontare tale situazione.

Il CNB ha avanzato al riguardo alcune raccomandazioni, ispirate alla **prudenza e alla valutazione caso per caso**, richiamando, in particolare, la necessità che la

diagnosi e la proposta di trattamento siano fatte da una équipe multidisciplinare e specialistica, composta almeno da uno specialista in neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, in endocrinologia pediatrica, in psicologia dell'età evolutiva e in bioetica.

Il trattamento dovrebbe essere limitato a casi in cui gli altri interventi psichiatrici e psicoterapeutici siano risultati inefficaci. E' inoltre importante ottenere dal minore un consenso espresso in modo libero e volontario e con la consapevolezza delle informazioni ricevute nelle specifiche condizioni fisiche e psichiche. Durante questo processo è fondamentale verificare anche che le aspettative esterne, dei genitori e della società, non interferiscano sull'acquisizione di consapevolezza dell'adolescente.

Si raccomanda, poi, una adeguata formazione del pediatra, della rete socio-sanitaria di base e delle istituzioni scolastiche coinvolte su questi temi e la predisposizione di studi di sicurezza, efficacia e follow-up fisico-psichico sui casi trattati.

Infine, il Comitato raccomanda che, dato il costo e la prolungata durata della terapia, il Servizio Sanitario Nazionale possa prevedere l'accesso equo e omogeneo sul piano nazionale alla triptorelina, al fine di garantire una uguaglianza distributiva.

A fronte dei potenziali benefici legati all'uso di questo farmaco, il Comitato non si esime dal mettere in evidenza anche i **potenziali rischi e le perplessità mediche ed etiche** che suscita questo trattamento. Al momento non esistono studi di sicurezza e dati sufficienti di *follow-up* in grado di rassicurare sulla mancanza di effetti collaterali a breve e a lungo termine. Non risulta sufficientemente provato se l'interruzione della pubertà fisiologica possa avere conseguenze negative sulla crescita, sulla struttura scheletrica, sull'apparato cardiovascolare, neurologico-cerebrale e metabolico e sulla fertilità. Inoltre, non sono ancora sufficientemente esplorate le conseguenze del blocco dello sviluppo sessuale in rapporto allo sviluppo emotivo-cognitivo che procede. Un altro punto critico bioetico riguarda il consenso al programma terapeutico dell'adolescente. Nella somministrazione del farmaco va considerata la condizione di particolare vulnerabilità degli adolescenti sotto il profilo psicologico e sociale. Si pone, dunque, il problema se l'assenso di un minore possa essere espresso in modo realmente libero, valido, senza interferenze esterne, e con la consapevolezza delle informazioni ricevute.

(Comitato Nazionale per la Bioetica, parere del 13 luglio 2018)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Risarcimento del danno da nascita indesiderata: Cass. n. 19151/18

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19151/2018 ha confermato la condanna del medico al risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale causato dalla nascita indesiderata di una bambina affetta da sindrome di Down. La Corte ha in primo luogo richiamato il principio reso a Sezioni Unite, in base al quale il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di

provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale. Tale onere può essere assolto tramite *praesumptio hominis*, "in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante

o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva", gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale. Nel caso di specie l'onere sarebbe assolto in via presuntiva attraverso le insistenti richieste della donna di effettuare una diagnosi prenatale.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte ha ribadito che il giudice di merito deve valutare rigorosamente sia l'aspetto interiore del danno (cd. **danno morale**), sia il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il **danno cd. esistenziale**), "atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto

costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti". Non costituisce, pertanto, secondo la Cassazione, una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore ("quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione").

(Corte di cassazione, sentenza n. 19151 del 25 luglio 2018)

DIRITTI
FONDAMENTALI
DELLA
PERSONA

GIURISPRUDENZA

ITALIA

La Cassazione precisa come distinguere i dati personali dai dati identificativi

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto da una società italiana avverso una sentenza di condanna del Tribunale di Pavia, procedimento nel quale il Garante Privacy ha resistito con controricorso, chiarendo la distinzione tra dati "personali" e dati meramente "identificativi", nonché chiarendo l'ambito di applicazione dell'obbligo di informativa all'atto di predisporre un form per la raccolta dei dati.

Anche se la Corte si è basata ancora unicamente sul Codice della Privacy (Dlgs n. 196/2003) e non sul combinato disposto delle previsioni del Codice con quelle del GDPR

(Regolamento UE 2016/679), ha fornito comunque un chiarimento fondamentale anche per lo stesso GDPR, visto che questo riprende sia la nozione di dato personale contenuta nella Direttiva 95/96 su cui il Codice si fondava, sia l'adempimento della informativa di cui il GDPR ne ha esteso il contenuto minimo obbligatorio. In particolare, la Suprema corte si è soffermata su cosa debba intendersi per "dato personale" e per "dato identificativo": il "**dato personale**" comprende qualsiasi informazione che consenta di identificare – anche indirettamente – una persona fisica e comprende il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica; i "**dati identificativi**" sono dati personali che

permettono tale identificazione direttamente, per cui il dato identificativo non è che una species all'interno del genus principale.

Già in precedenti pronunce la Corte (cfr. Cass. n. 1593/2013) aveva chiarito che, ai sensi dell'art. 4 del Dlgsv 30 giugno 2003, n. 196, "dato personale", oggetto di tutela, si deve intendere "qualunque informazione" relativa a "persona fisica, giuridica, ente o associazione", che siano "identificati o identificabili", anche "indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione".

Peraltro in un'altra e più recente sentenza (cfr. Cass. n. 17143/2016) la Cassazione se era espressa facendo rientrare tra i dati personali anche i dati presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici, per la cui utilizzazione è prescritta la previa informativa di cui all'art. 13 del Dlgsv n.

196/2003 per l'acquisizione del consenso degli interessati all'utilizzazione dei dati di loro pertinenza.

Per i giudici di legittimità, quindi, non può porsi in dubbio che elementi quali il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato rientrano tra i dati personali di cui all'art. 4 del Codice Privacy per i quali si impone la preventiva informativa di cui all'art. 13.

Nel caso di specie la Cassazione ha quindi concluso ritenendo di non accogliere la tesi della società ricorrente (titolare del trattamento dei dati personali) che riteneva invece inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 13 del predetto Codice della Privacy.

(Corte di cassazione, II sez. civile, ordinanza n. 17665 del 5/7/18)

GIURISPRUDENZA

FAMIGLIA

ITALIA

L'assegno di divorzio ha una funzione sia assistenziale sia compensativa e perequativa: Sez. Unite Cass. n. 18287/18

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 18287/18 hanno affermato che l'assegno di divorzio ha una duplice funzione: assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. La sua determinazione richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della "valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla

durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto." Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

(Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018)

ITALIA

Tar Puglia e ludopatia: spetta al Comune sorvegliare sul rispetto dei requisiti per l'apertura e l'esercizio dell'attività

Con sentenza n. 938/2018 il Tribunale Amministrativo della Puglia è intervenuto in materia di misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno della “ludopatia” (o “gioco d’azzardo patologico” GAP), ricordando che la Regione ha potestà legislativa concorrente, ex art. 117 Costituzione, e può legiferare su strumenti che non ricadano nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”. A questo specifico riguardo, “le disposizioni normative regionali sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi “sensibili” sono dirette al perseguimento di finalità (anzitutto) di carattere socio-sanitario e sono riconducibili, principalmente, nell’ambito della materia della tutela della salute, rientrante nella competenza legislativa concorrente Stato - Regione, ex art. 117, comma 3 della Costituzione, senza che possa configurarsi...

violazione alcuna dei principi espressi da norme statali”.

Le attività amministrative di autorizzazione, accertamento di conformità, vigilanza, ha proseguito il Tar, sono di competenza dell’ente territoriale di base: il Comune. Resta di competenza dell’Autorità di P.S. l’autorizzazione (licenza individuale) all’esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi ovvero alla gestione di sale bingo o, infine, all’installazione di apparecchi da gioco di tipo Videolottery (VLT), ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S..

(Tribunale Amministrativo della Puglia, III sezione, sentenza n. 938 del 6/6/18)

ITALIA

Cassazione: no all'espulsione del migrante irregolare se chiede la protezione internazionale

Con ordinanza n. 19819/2018 la VI sezione civile della Cassazione ha stabilito che il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato, in attesa della risposta alla sua istanza di protezione, anche se presentata dopo l'emissione del provvedimento di espulsione.

Nella fattispecie, è stato accolto il ricorso di una straniera priva di permesso di soggiorno contro la decisione del Giudice di Pace di Catania che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento di espulsione, sostenendo che l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale non fosse ostativa al decreto di espulsione, in quanto, nel caso di suo accoglimento, la richiedente non sarebbe stata rimpatriata ma accolta in un apposito centro.

Per la Suprema Corte, invece, lo straniero irregolare può permanere in Italia fino a che la commissione territoriale che decide sulle richieste di protezione internazionale non si pronuncia sull'istanza di asilo, anche se la stessa è stata presentata dopo il provvedimento di espulsione.

Tale conclusione, ha proseguito la Cassazione, trova fondamento nella complessa normativa a tutela dei richiedenti asilo, che trova la sua conferma nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che a sua volta affonda i propri principi nelle direttive europee del Parlamento europeo e del Consiglio in materia.

(Corte di cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 19819 del 26/7/18)

Cassazione: espressioni come "Andate via" pronunciate nei confronti di migranti sono reato

Con sentenza n. 32028/18 la Corte di cassazione ha stabilito che espressioni come "Andate via", pronunciate nei confronti di soggetti appartenenti a diversa etnia, sono idonee a fondare l'**aggravante della finalità di discriminazione razziale** in quanto chiaramente espressive della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti lascino il territorio italiano a cagione della loro identità

razziale. "La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (ex art. 3 d.l. n. 122/1993, convertito con Legge n. 205/1993) si configura, in linea generale, in espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (cfr. Cassazione n. 43488/2015)". Pertanto, tale aggravante non ricorre solo nel caso in cui l'espressione

riconda alla manifestazione in un **pregiudizio nel senso dell'inferiorità** di una determinata razza, ma anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, *“risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori”*.

Per quanto riguarda le connotazioni intrinseche delle frasi pronunciate, i giudici le ritengono chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il

territorio italiano a cagione della loro identità razziale.

Inoltre, alla Suprema corte è apparsa determinante la circostanza che i fatti si fossero verificati presso un circolo frequentato da extracomunitari: unitamente al contenuto delle espressioni pronunciate nel corso dell'aggressione, tale circostanza è stata valutata idonea ad attribuire alla condotta l'idoneità a manifestare pubblicamente e a diffondere, con un gesto fortemente significativo in tal senso, odio verso la presenza nel Paese di soggetti appartenenti ad altra etnia, e a porre in essere il pericolo di analoghi e ulteriori comportamenti discriminatori.

(Corte di cassazione, V sez. penale, sentenza n. 32028 del 5/7/18)

MINORI

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Adozione da parte della madre non biologica del minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso: sentenza della Corte d'appello di Napoli

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 145/18 depositata il 4 luglio, ha riformato la decisione con cui il Tribunale per i minorenni aveva rigettato la richiesta di adozione ex art. 44, lett. d) l. n. 184/1983, presentata da una donna nei confronti del figlio biologico della sua compagna. Le due donne, unite civilmente, avevano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita eterologa nell'ambito di un progetto di genitorialità condiviso e si erano occupate entrambe, fin dalla nascita del figlio, della sua cura, del suo mantenimento e della sua educazione.

La Corte ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'adozione in casi particolari presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che può essere sia di fatto sia di diritto, in quanto a differenza dell'adozione piena, non richiede

una situazione di abbandono dell'adottando. Essa può essere disposta quando si accerti in concreto l'interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura, “non avendo invece alcuna rilevanza l'orientamento sessuale dell'adottante”.

Nel caso di specie il bambino si era inserito stabilmente “in un contesto familiare sano”, idoneo ad assicurarne la crescita equilibrata, e aveva intessuto uno strettissimo legame con entrambe le donne di riferimento. L'adozione corrisponderebbe, quindi, - secondo la Corte - all'interesse concreto del minore.

Dopo un accurato esame dei precedenti giurisprudenziali, il Collegio ha anche affermato che la partner della madre biologica non può essere considerata un “terzo genitore”, come

avviene ad esempio nelle cd. famiglie ricomposte in cui il minore è nato da una precedente relazione del genitore biologico. Deve, invece, essere identificata come “secondo genitore” che svolge tale ruolo da un momento precedente al concepimento, avendo contribuito alla sua generazione, anche solo

con la prestazione del relativo consenso, ed essendosene assunta la responsabilità *ab origine*.

(Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 145 del 4 luglio 2018)

NON
DISCRIMINAZIONE

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

E' stato presentato all'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna il progetto di legge n. 6586 contenente “**Norme per il diritto all'autodeterminazione, contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**”.

In materia risultano approvate altre leggi regionali: quella della Regione Umbria (n. 3/2017), della Regione Sicilia (n. 6/2015), della Regione Toscana (n. 63/2004), dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale¹, e della Regione Liguria (n. 52/2009).

¹ La legge regionale della Toscana ha formato oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 21/06/2006) che ne ha sancito la parziale illegittimità, nella parte in cui, in materia di sanità e di assistenza, prevedeva che ciascun individuo ha diritto di designare la persona cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale, e che la richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve

Questo provvedimento, che presenta impostazioni e contenuti analoghi a quelli delle citate leggi regionali, si presta a considerazioni critiche.

In particolare il testo appare inaccettabile sin dalla enunciazione dei principi e delle finalità nell'art. 1, dove si prevede che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, nonché, degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, e dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in coerenza con lo Statuto regionale, nel rispetto della libera espressione e manifestazione di pensieri od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, garantisce la dignità e il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla identità di genere. A tale fine promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio

provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.

orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché, a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione.

Queste statuizioni appaiono prive di significato giuridico, posto che nel nostro ordinamento l'espressione e la manifestazione della sessualità non risultano vietate purché non contrarie al buon costume. E' evidente, ancora una volta, la carica ideologica di tali enunciazioni e il rischio di un uso strumentale di tale provvedimento per la rivendicazione di non meglio precisati diritti, in nome della libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità sessuale.

La carica ideologica che caratterizza l'enunciazione delle finalità si riverbera poi sull'intero provvedimento, viziandone l'impianto complessivo. Il provvedimento interviene, infatti, in numerosi ambiti che spaziano dalle politiche del lavoro e dall'istruzione, alla promozione di eventi culturali, alla sanità e all'assistenza, nei quali dovrebbe trovare applicazione la libera espressione e manifestazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

In particolare in ambito lavorativo la Regione e gli enti locali promuovono e favoriscono l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere, favorendo la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché adottando interventi in favore delle persone discriminate, o che potrebbero esserlo, in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. A tal fine operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nei livelli retributivi. Inoltre, la Regione garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Per quanto riguarda le attività educative e lo sport, la Regione promuove e sostiene attività di formazione e aggiornamento del personale

in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, e sostiene progetti che coinvolgano anche le famiglie degli studenti.

Inoltre, promuove la diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, e come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista, anche di tipo omofobico e transfobico, e sostiene eventi socio-culturali che diffondano la cultura dell'integrazione e della non discriminazione. A tal fine la Regione può concedere contributi ad enti pubblici, a soggetti privati ed alle organizzazioni di volontariato.

In materia assistenziale e sanitaria, si prevede la promozione di servizi e iniziative di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

Inoltre, la Regione promuove iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere e della rimozione degli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.

In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 9 dello Statuto regionale, i diritti della legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone, alle famiglie, **incluse quelle fondate su vincoli affettivi e su l'unione civile** prevista dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". In tale prospettiva, la Regione opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

La Regione promuove il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse. A tal fine, favorisce l'istituzione sul territorio regionale di centri e case anti-discriminazione e anti-violenza, inclusi punti di accoglienza qualificati, punti di ascolto e di emersione della discriminazione o della violenza, e realizza una collaborazione con le associazioni universitarie e giovanili per accogliere in case protette i ragazzi emarginati a causa del loro orientamento sessuale ed evitare in questo modo fenomeni di abbandono sociale.

La Regione istituisce l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, che raccoglie le buone prassi adottate nel settore pubblico e privato,

realizza un monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza sul territorio regionale derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e collabora con istituzioni, enti ed organismi, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale.

(Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, pdl n. 6586 del 28/5/2018, d'iniziativa del cons. Piccinini e altri, M5S)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n. 35 del 2017 contenente "Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito". Questo provvedimento prevede che la Regione possa integrare il Reddito di inclusione (Rel), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e incrementare l'ammontare del beneficio economico.

In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del Rel sono

corrisposte integrazioni economiche di valore mensile pari a 185 euro in assenza di componenti di età minore di 18 anni, 235 euro in presenza di un componente di età minore di 18 anni e 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di 18 anni.

(Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Legge 6 novembre 2017, n. 35, pubblicata in G.U. n. 20 del 26/5/2018)

LEGISLAZIONE

REGIONE TOSCANA

Toscana: approvata la legge per riconoscere e valorizzare i cammini regionali

Il 4 luglio scorso l'Assemblea regionale della Toscana ha approvato la legge recante *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali*.

Il provvedimento mira alla promozione e alla valorizzazione dei cammini regionali, intesi come itinerari in più tappe che interessano il territorio di più Comuni, da percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo e che mettono in collegamento luoghi accomunati da vicende storiche o tradizioni consolidate.

La legge, come spiegato dalla vicepresidente, "è nata dal bisogno di offrire l'esperienza dei cammini per ripercorrere luoghi e storie che fanno unica la nostra regione". Da qui l'attenzione non solo a itinerari culturali già riconosciuti, come la Francigena o le vie Romee e la via di San Francesco, ma anche a nuovi "cammini locali di interesse regionale".

Profili caratterizzanti della legge

In sei articoli il provvedimento detta le procedure con cui i **comuni** possono richiedere alla Regione il riconoscimento del cammino locale di interesse regionale, le caratteristiche che questi devono obbligatoriamente possedere come i requisiti di accessibilità e sicurezza, i servizi minimi per l'utenza e le modalità di valorizzazione attraverso il sistema della promozione turistica regionale affidata a Toscana Promozione Turistica.

Per **cammini** la legge intende:

a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della

risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa";

b) i cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in accordo con le regioni interessate;

c) i cammini per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale di cui alla lettera a);

d) i cammini, riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi di norma almeno tre comuni.

La legge prevede che i percorsi individuati abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla disciplina della Rete escursionistica della Toscana (Ret). Il **riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale** avverrà con decreto dirigenziale, previa istruttoria effettuata con la collaborazione del comitato tecnico della Ret integrato da tre storici in rappresentanza delle Università toscane, il cui compito sarà quello di validare il fondamento storico o tradizionale degli itinerari proposti.

Attraverso un regolamento di attuazione, inoltre, la Regione istituirà un apposito elenco dove potranno confluire le **associazioni**

impegnate nella promozione e valorizzazione dei cammini, con le quali la Regione potrà condividere iniziative e azioni a sostegno del successo dei cammini, visti come importanti strumenti di attrazione turistica verso le parti meno frequentate della Toscana.

L'aula ha approvato a maggioranza anche un **atto di indirizzo**, presentato congiuntamente dalle commissioni Cultura e turismo e Ambiente e territorio, che impegna alla **costituzione di un tavolo tecnico-politico** finalizzato ad approfondire il tema delle agevolazioni urbanistiche in favore del recupero di manufatti dislocati lungo i cammini, visti come funzionali ad offrire ricovero e servizi ai turisti in un'ottica di piena sostenibilità e compatibilità con il rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Un approfondimento che mira a definire specifiche norme che i Comuni potranno recepire nei propri strumenti urbanistici.

Il Consiglio regionale ha anche approvato due **mozioni** presentate in aula da Paolo Marcheschi (Fdl) e da Giacomo Giannarelli (M5S). Con la prima si impegna la Giunta regionale a riconoscere – così come fino ad ora tracciato – il **'cammino di San Francesco'** per poterlo tutelare e valorizzare e per valutarne l'inserimento nella rete escursionistica della Toscana.

Con la seconda si impegna la Giunta “a predisporre, insieme alle principali associazioni e istituzioni dedite alla difesa e valorizzazione del patrimonio culturale dantesco a partire dal Centro lunigianese di studi, un euro-progetto” che preveda la promozione del percorso del sommo vate in Lunigiana, tra riqualificazioni delle strutture e dei paesaggi, collegamenti sostenibili e predisposizione di “impianti di informazione geodinamici e georeferenziati”.

(Consiglio regionale della Toscana, seduta del 4/7/18, approvazione della legge n. 35 del 10/7/18)

LEGISLAZIONE

TERZO SETTORE

ITALIA

Consiglio dei Ministri: approvato il decreto correttivo sull'Impresa sociale

Nella seduta del 17 luglio 2018, Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (l. n. 106/2016), introduce disposizioni integrative e correttive al dlgs n. 122/2017, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Gli interventi correttivi

Il provvedimento apporta alcune correzioni e integrazioni alla disciplina entrata in vigore lo

scorso anno. Le modifiche riguardano l'utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

Innanzitutto, viene introdotto un limite temporale di 24 mesi (decorrente dalla data di assunzione) per il calcolo della quota di **lavoratori definiti “molto svantaggiati”** dipendenti dell'impresa sociale. Inoltre, viene inserita una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative,

finalizzata a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto degli scopi tipici e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa.

Si introducono, altresì, dei **limiti più stringenti all'impiego di volontari nelle imprese sociali**, prevedendo che la loro attività debba essere aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella dei lavoratori impiegati.

Dal punto di vista **fiscale**, invece, le novità più significative sono le seguenti:

non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva;

imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat;

modifica della disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali attraverso la previsione secondo cui gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 112/2017 e la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni (in tal modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto in materia di start-up innovative).

Infine, il termine entro il quale le imprese sociali già costituite sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina passa da 12 a 18 mesi.

Soddisfazione da parte del **Forum del Terzo Settore** per l'approvazione del decreto correttivo sull'impresa sociale. "A pochissimi giorni dal termine ultimo per apportare al testo le necessarie modifiche, tiriamo un sospiro di sollievo per questo tassello fondamentale che si aggiunge al completamento della riforma del Terzo settore" afferma il portavoce del Forum. "L'impresa sociale rappresenta un modello economico alternativo con un grande potenziale di innovazione sociale e una soluzione, unica nel suo genere, per la costruzione di partenariati tra diversi soggetti mettendo l'economia al servizio della comunità".

Il decreto correttivo, inoltre, apre alla possibilità per le ex Ipab di essere annoverate tra le imprese sociali e prevede che il ristorno ai soci non sia considerato distribuzione degli utili. Tutte disposizioni che "il Forum Terzo settore ritiene di grande importanza per consentire all'impresa sociale di contribuire positivamente all'apertura di una nuova stagione del Terzo settore".

(Consiglio dei ministri, seduta del 17/7/18)

Codice del Terzo settore: nasce l'Organismo nazionale di controllo dei Centri di servizio per il volontariato

Con decreto del 19 gennaio 2018 è nato l'Organismo nazionale di controllo (ONC) dei Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore.

L'insediamento dell'ONC è avvenuto l'11 aprile 2018, avviando così le nuove e attese procedure per il funzionamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), a partire dall'assegnazione dei fondi per completare la programmazione delle attività del 2018.

L'ONC – una fondazione privata non profit prevista dall'art. 64 del Codice – svolge il ruolo di indirizzo e di controllo della rete dei CSV ed esercita le sue funzioni anche attraverso propri

uffici decentrati: si tratta degli Organismi territoriali di controllo (OTC) che, in base all'art. 65 del Codice, sostituiscono gli attuali Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato.

Tra le **funzioni principali** dell'ONC c'è anzitutto l'amministrazione del Fondo unico nazionale (FUN) per i Centri di servizio, costituito dagli accantonamenti delle fondazioni di origine bancaria, in relazione ai quali è riconosciuto un credito di imposta che sarà a regime di 10 milioni (15 nel 2018). Il Fun sarà ripartito tra i CSV secondo parametri che terranno conto sia della distribuzione storica

delle risorse che di una perequazione territoriale.

Altro ruolo fondamentale dell'Organismo riguarda l'accreditamento dei CSV (esistenti ed eventualmente nuovi) secondo i criteri fissati dal Codice e dopo averne determinato il numero secondo la riorganizzazione territoriale già in corso (in Lombardia, ad esempio, si è passati a gennaio da 12 a 6 Centri).

L'ONC è guidato da Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri, ha una maggioranza di

sette membri espressi dalle fondazioni di origine bancaria e vede al suo interno, fra l'altro, due rappresentanti di CSVnet, l'associazione che rappresenta 64 dei 65 Centri di servizio attualmente operanti e due del Forum del Terzo settore.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto del 19/1/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 104 del 7/5/18, Serie generale)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Emilia-Romagna: ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore

Il processo di riforma e armonizzazione in materia di Terzo settore non è di esclusiva competenza statale ma, in particolare negli aspetti amministrativi e delle politiche di welfare, appartiene alla potestà concorrente delle Regioni.

Il primo atto in tal senso della Regione Emilia-Romagna è stata la **legge n. 20/2017** recante "Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale" finalizzata all'*adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse, in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 1).*

La norma prevede **quattro modalità di partecipazione** per gli enti del Terzo settore: la Conferenza regionale del Terzo settore istituita dalla legge regionale n. 35/1999 come strumento di confronto e concertazione;

l'Osservatorio regionale del Terzo settore, cioè una sezione speciale della Conferenza composta da rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e delle

associazioni di promozione sociale. Si tratta di un organo consultivo finalizzato a analizzare e valutare le esigenze del territorio, favorire la circolazione di esperienze trasversali, proporre iniziative di studio e ricerca, adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia di Terzo settore;

l'Assemblea regionale del Terzo settore è indetta dalla Regione come momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale. È composta dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri (fino a che non verrà istituito il registro unico);

gli organismi unitari del Terzo settore, di cui la Regione riconosce la funzione di rappresentanza. A tali organismi devono fare riferimento i soggetti pubblici parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Comuni singoli e associati, Ausl, Province, Regione) per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

(Regione Emilia-Romagna, legge n. 20 del 19/10/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 17 del 5/5/18, III Serie speciale)



DOCUMENTI

Mozione sull'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (1-00003)

Il Senato,

premessi che:

la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti dell'ordinamento nazionale, configurandosi altresì quale patrimonio comune della comunità internazionale e dell'umanità nel suo insieme;

in tal senso, a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale gli Stati democratici hanno elaborato complessi sistemi istituzionali di tutela e promozione dei diritti, contribuendo a diffondere progressivamente la cultura e la consapevolezza necessarie al loro sviluppo nella complessa società contemporanea, che presenta continuamente nuove sfide sul piano della dignità della persona;

sul piano internazionale ed europeo i documenti e le convenzioni sottoscritti dal nostro Paese sono innumerevoli: su tutti, per quanto concerne gli strumenti giuridicamente non vincolanti, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, rispetto alla quale molte clausole sono divenute negli anni obbligatorie per gli Stati in quanto diritto internazionale consuetudinario. Veri e propri strumenti vincolanti sono invece la Convenzione sul genocidio del 1948, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione sui rifugiati del 1951, i due Patti delle Nazioni Unite del 1966 (sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali), la Convenzione contro la tortura del 1984;

anche sul piano europeo è possibile rintracciare due strumenti vincolanti per gli Stati: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della quale vigila la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ha il medesimo valore giuridico dei trattati fondativi;

l'articolo 2 della Carta costituzionale recita "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una tutela

sostanziale e non soltanto formale sul piano diritti umani, definiti inviolabili, attraverso l'impegno delle istituzioni e delle altre formazioni sociali;

le Camere, costituendo gli organi di rappresentanza dei cittadini, rappresentano il luogo primario in cui tale tutela deve avere piena espressione;

il Senato ha da sempre mostrato particolare sensibilità e attenzione verso il tema dei diritti umani, attraverso la costituzione di Comitati e Commissioni specifici: si ricordano, in tal senso, il Comitato contro la pena di morte istituito nella XIII Legislatura e le Commissioni straordinarie per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV e nella XVI Legislatura, nonché l'istituzione di una Commissione speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani nella XV e nella XVII Legislatura, che hanno di volta in volta integrato l'operato degli organismi precedenti attraverso il contributo della società civile, delle associazioni, delle organizzazioni non governative e di numerosi esperti;

i temi principali sviluppati nel corso delle Legislature sono stati l'abolizione della pena di morte nel mondo, l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, la tutela dei diritti del fanciullo, le garanzie per chi si trovi privato delle libertà, la promozione e l'attuazione del diritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione delle minoranze ed il divieto di mutilazioni genitali femminili, a dimostrazione di come tale materia necessiti di un'attività estesa nel tempo, che sia altresì trasversale ed organica;

proprio attraverso la costante attenzione delle istituzioni verso i temi citati, nel 2007 l'Italia ha rappresentato uno degli Stati più fortemente promotori della moratoria contro la pena di morte approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ripresa in più di un'occasione dalla medesima assemblea;

nelle ultime due Legislature il Senato ha avvertito l'esigenza di proseguire il lavoro delle Commissioni per i diritti umani, anche sulla base dei due cicli di revisione periodica universale (UPR) disposti dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU che hanno fotografato la situazione del nostro Paese nel 2010 e nel 2017;

particolare preoccupazione in tal senso desta la moltiplicazione esponenziale delle raccomandazioni pervenute all'Italia nel corso dell'UPR 2017, passate da 92 a 187: seppure possa essere interpretato quale segnale incoraggiante l'attenzione della comunità internazionale verso un sempre maggior numero di aspetti sul piano della tutela dei diritti umani, è evidente come il nostro Paese non sia considerato pienamente rispondente a tale necessità;

in particolare, si sottolinea come l'UPR 2017 abbia richiesto l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, come previsto dalla risoluzione ONU n. 48/134 del 1993 nel rispetto dei cosiddetti principi di Parigi: un organismo che, ancora oggi, non è presente nel nostro ordinamento;

sarebbe altresì in tal senso giunto il momento di costituire in Senato un organismo permanente, con l'obiettivo di mantenere elevato il monitoraggio e l'attività di indirizzo sui temi della promozione e della tutela dei diritti fondamentali della persona;

rilevata per tutti i suddetti motivi l'esigenza di istituire, anche in questa Legislatura, un organismo che rappresenti per il nostro Paese la volontà di difendere e sviluppare i diritti umani sia all'interno che al di fuori dei confini nazionali,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine, la Commissione può effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento;

delibera inoltre di intraprendere l'*iter* di costituzione di una Commissione permanente per la tutela e l'affermazione dei diritti umani.

Risposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, all'interrogazione n. 3-00108, riguardante gli "Intendimenti in merito ad una revisione del sistema fiscale volta a favorire le famiglie numerose" (25 luglio 2018)

Va ricordato, innanzitutto, che già l'attuale sistema di prelievo sulle persone fisiche prevede una serie di strumenti a riduzione del carico fiscale in relazione alla composizione del nucleo familiare - presenza di figli o di altri soggetti senza reddito - e al sostenimento di specifiche spese: asili nido, istruzione, affitto, studenti. Le detrazioni per figli tengono conto delle caratteristiche dei figli - gli importi previsti sono, infatti, maggiori per i neonati e per i soggetti non autosufficienti - e della numerosità (esistono maggiorazioni specifiche per nuclei numerosi). Ora, è chiaro che il perdurare degli effetti della crisi e l'aumento della disoccupazione giovanile hanno amplificato i rischi economici e sociali dei soggetti più vulnerabili e i rischi di esclusione sociale.

In questo contesto, è obiettivo prioritario del Governo perseguire politiche volte a elevare il potenziale di crescita in un quadro di inclusione e coesione sociale anche attraverso strumenti che valorizzino il ruolo di redistribuzione interna operato dalle famiglie.

Per perseguire questi obiettivi il programma di Governo individua diverse misure specifiche, che vanno nella direzione di un concreto sostegno economico alla famiglia e alla natalità. Nel programma di Governo vengono delineate misure che sono attualmente all'oggetto di studio, nell'ambito delle quali una particolare attenzione andrà riservata alle famiglie numerose, molto spesso più esposte al rischio di povertà.

I provvedimenti a favore delle famiglie, in particolare di quelle numerose e povere, andranno, ovviamente, poi armonizzati con le scelte che verranno effettuate in tema più generale di protezione sociale - il riferimento è anche al reddito di cittadinanza - e con le scelte che verranno effettuate in tema di riforma fiscale.



ELENCO

ALLEGATO al n. **7/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

BENI
CULTURALI

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di individuazione dei beni culturali oggetto di tutela
(Camera dei deputati, PDL n. 534 del 18/4/18, on. Mura Romina, PD)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni volte a vietare il ricorso alla pratica della maternità surrogata all'estero

(Senato della Repubblica, DDL n. 280 del 16/4/18, sen. Candiani ed altri, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Senato della Repubblica, DDL n. 270 del 12/4/18, sen. Valente, PD)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni per l'inserimento lavorativo di soggetti con disturbi dello spettro autistico nelle attività agricole mediante l'affiancamento di *tutor* aziendali

(Camera dei deputati, PDL n. 497 del 10/4/18, on. Incerti e Cenni, PD)

Introduzione dell'educazione socio-affettiva, del rispetto delle differenze di genere e delle pari opportunità nelle attività educative delle scuole del sistema nazionale di istruzione

(Senato della Repubblica, DDL n. 215 del 4/4/18, sen. Iori, PD)

Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università

(Senato della Repubblica, DDL n. 269 del 12/4/18, sen. Valente, PD)

ENTI

LEGISLAZIONE

ITALIA

Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 27/4/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 139 del 18/6/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Misure a sostegno della maternità e della paternità

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 550 del 18/4/18)

Agevolazioni fiscali e contributive per incentivare la natalità

(Camera dei deputati, PDL n. 577 del 7/5/18, on. Saltamartini ed altri, Lega – Salvini Premier)

Disposizioni per la formazione alla genitorialità e per il sostegno alla responsabilità educativa dei genitori

(Senato della Repubblica, DDL n. 207 del 29/3/18, sen. Iori, PD)

Disciplina dell'affiancamento familiare

(Senato della Repubblica, DDL n. 208 del 29/3/18, sen. Iori, PD)

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di grave handicap

(Senato della Repubblica, DDL n. 226 del 6/4/18, sen. Ginetti ed altri, PD)

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente

(Senato della Repubblica, DDL n. 228 del 6/4/18, sen. Binetti e De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(Senato della Repubblica, DDL n. 251 dell'11/4/18, sen. Unterberger, Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni tributarie in favore del coniuge non assegnatario dell'abitazione familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

(Senato della Repubblica, DDL n. 260 del 12/4/18, sen. Giammanco, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disciplina dei consultori familiari

(Senato della Repubblica, DDL n. 271 del 12/4/18, sen. Valente, PD)

Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

(Senato della Repubblica, DDL n. 282 del 16/4/18, sen. Iori, PD)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro

(Camera dei deputati, PDL n. 488 del 10/4/18, on. Silvestri e Baroni, M5S)

Disposizioni per il contrasto della ludopatia e la razionalizzazione dei punti di vendita di gioco pubblico

(Camera dei deputati, PDL n. 540 del 18/4/18, on. Bitonci ed altri, Lega – Salvini Premier)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(Senato della Repubblica, DDL n. 201 del 29/3/18, sen. Bertacco ed altri, Fratelli d'Italia)

Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(Senato della Repubblica, DDL n. 250 dell'11/4/18, sen. Stefani ed altri, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni concernenti la disciplina dell'orario di lavoro e istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro

(Camera dei deputati, PDL n. 545 del 18/4/18, on. Cominardi, M5S)

Misure a sostegno dei disoccupati e dell'uscita anticipata dal lavoro

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 549 del 19/4/18)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari

(Decreto legislativo n. 71 dell'11/5/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 149 del 20/6/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per la dismissione dell'uso di animali da parte dei circhi e per il sostegno dello spettacolo circense contemporaneo

(Senato della Repubblica, DDL n. 263 del 12/4/18, sen. Giammanco, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LEGISLAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia
(Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 21/11/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 22 del 16/6/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Delega al Governo per l'istituzione del sistema integrato di accoglienza, protezione sociale e sostegno del minore dal concepimento fino al terzo anno di età
(Senato della Repubblica, DDL n. 272 del 12/4/18, sen. Valente, PD)

NON DISCRIMINAZIONE

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere
(Camera dei deputati, PDL n. 569 del 27/4/18, on. Zan, PD)

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Norme per il diritto all'autodeterminazione, contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
(Consiglio regionale, PDL n. 6586 del 28/5/18, cons. Piccinini, M5S)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

(Senato della Repubblica, DDL n. 245 del 6/4/18, sen. Ginetti, PD)

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici

(Senato della Repubblica, DDL n. 266 del 12/4/18, sen. Valente, PD)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

REGIONE BASILICATA

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni

(Legge n. 29 del 20/11/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 21 del 9/6/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Istituzione dell'Albo nazionale degli imam

(Camera dei deputati, PDL n. 554 del 18/4/18, on. Bignami, Forza Italia – Berlusconi Presidente)

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

(Senato della Repubblica, DDL n. 258 dell'11/4/18, sen. Casini, Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

SANITA'

LEGISLAZIONE

ITALIA

Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva

(Corte di cassazione, annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare del 26/6/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 147 del 27/6/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione concernenti le competenze dello Stato e delle regioni in materia di tutela della salute

(Camera dei deputati, PDL costituzionale n. 528 del 18/4/18, on. Ceccanti, PD)

Modifica all'articolo 117 della Costituzione concernente la competenza dello Stato in materia di tutela della salute

(Camera dei deputati, PDL costituzionale n. 529 del 18/4/18, on. Ceccanti, PD)

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e ai corsi scolastici

(Camera dei deputati, PDL n. 575 del 7/5/18, on. Bitonci ed altri, Lega – Salvini Premier)

UNIONI NON FONDATE
SUL MATRIMONIO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

(Camera dei deputati, PDL n. 506 del 10/4/18, on. Morani, PD)